

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonello Amodeo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2007, vertente

TRA

SOCIETÀ ATTRICE

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

SOCIETÀ PORTAVALORI

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità contrattuale.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6.4.2017.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La SOCIETÀ ATTRICE – premettendo di aver intrattenuto con la BANCA il rapporto di c/c *omissis*, nell'ambito del quale la BANCA aveva offerto l'ulteriore servizio di prelievo dei valori (contanti ed assegni), del trasporto presso la sua filiale in *omissis*, della rendicontazione degli importi prelevati ed accredito sul c/c – ha agito in giudizio al fine di accertare la responsabilità dei convenuti per alcuni ammanchi relativi ad operazioni di versamento che essa attrice aveva effettuato (in data 28.4.2007 e 1.6.2007) attraverso il servizio della SOCIETÀ PORTAVALORI, che provvedeva al prelievo direttamente presso il cliente di plichi sigillati che, poi, venivano consegnati alla BANCA, chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione della complessiva somma di € 9.385,00, oltre interessi.

La BANCA convenuta, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, negando di aver mai ricevuto in consegna i plichi contenenti le somme di cui si tratta ed evidenziando la difformità dei dati afferenti l'assegno dell'importo di € 1.000,00 prodotto in fotocopia.

La SOCIETÀ PORTAVALORI non si è costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo eseguita in data 26.10.2007, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Antonello Amodeo, n. 1266 del 10 settembre 2018

Espletata l'istruttoria, mediante assunzione di prova testimoniale, la causa è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La domanda è in parte fondata.

In tema di onere della prova in materia contrattuale, deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Nel caso in esame la società attrice ha prodotto copia delle distinte da cui si ricava la data e l'importo degli incassi trasmessi in esecuzione del contratto (trilaterale) stipulato tra le odierne parti in causa in data 1.3.2005 (appalto servizio rendicontazione incassi) nonché copia della denuncia-querela per furto, avente ad oggetto gli stessi ammanchi (v. denuncia depositata il 22.6.07).

La documentazione *de qua* non è stata specificamente disconosciuta, né nella sua conformità all'originale né nel suo contenuto, dalla BANCA convenuta.

L'art. 5 del suddetto contratto prevede che la responsabilità dei valori contenuti nei sacchi autosigillanti sarà a carico dell'Istituto dal ricevimento da parte del Cliente fino alla materiale consegna alla Banca nell'eventualità di furto, rapina e/o misteriosa ed inspiegabile sparizione, ai fini della quantificazione del danno farà fede la documentazione contabile amministrativa del Cliente.

Come eccepito però dalla BANCA, non vi è prova della ricezione dei plichi da parte della medesima.

Pertanto, se ne desume l'applicabilità dell'art. 5 del contratto in esame, che attribuisce la responsabilità dell'ammanco (documentato dalle distinte in atti e dal mancato accredito delle somme da parte della Banca) alla sola SOCIETÀ PORTAVALORI, quale addetto al trasporto valori.

Quest'ultima società va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice delle somme di cui all'atto introduttivo, oltre interessi dal 1.6.2007.

La domanda nei confronti della BANCA convenuta va invece rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e la causalità processuale.

PQM

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione Civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 6382/2007, ogni altra domanda rigettata o assorbita:

1. condanna la SOCIETÀ PORTAVALORI al pagamento in favore della SOCIETÀ ATTRICE della somma di € 9.385,00, oltre interessi dal 1.6.2007;
2. condanna la SOCIETÀ PORTAVALORI al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società attrice, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Antonello Amodeo, n. 1266 del 10 settembre 2018

3. condanna la SOCIETÀ PORTAVALORI al pagamento delle spese di lite sostenute dalla BANCA convenuta, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Nocera Inferiore, 19.5.2018

Il Giudice
dott. Antonello Amodeo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS